



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622
www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16.09.2020

INDICE

Art.1 Oggetto del Regolamento.....	Pag.01
Art. 2 Interpretazione del Regolamento.....	Pag.01
Art. 3 Durata del mandato del Consiglio Comunale.....	Pag.01
Art. 4 Sede delle adunanze del Consiglio Comunale	Pag.01
Art.5 Il Presidente delle adunanze	Pag.02
Art. 6 Entrata in carica – convalida- diritti e doveri.....	Pag.02
Art. 7 Dimissioni dalla carica di consigliere.....	Pag.03
Art. 8 Decadenza dalla carica di consigliere.....	Pag.03
Art. 9 Sospensione dalle funzioni di consigliere.....	Pag.04
Art. 10Attribuzioni del Consiglio Comunale.....	Pag.05
Art. 11Convocazione del Consiglio Comunale.....	Pag.05
Art. 12Ordine del giorno.....	Pag.06
Art. 13Avviso di convocazione.....	Pag.07
Art. 14 Numero legale e verifica – Adunanze prima convocazione.....	Pag.08
Art. 15 Adunanze di seconda convocazione.....	Pag.08
Art. 16 Pubblicità delle adunanze.....	Pag.09
Art. 17 RegISTRAZIONI audio e video.....	Pag.09
Art. 18 Adunanze segrete.....	Pag.09
Art. 19 Adunanze aperte.....	Pag.10
Art. 20-Comportamento dei consiglieri.....	Pag.10
Art. 21 Ordine della discussione.....	Pag.10
Art. 22 Comportamento del pubblico.....	Pag.11
Art. 23 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	Pag.11
Art. 24 Ordine di trattazione degli argomenti.....	Pag.12
Art. 25-Discussione – Norme Generali.....	Pag.12
Art. 26 Termine dell’adunanza.....	Pag.13
Art.27 Questione pregiudiziale e sospensiva.....	Pag.13
Art. 28 Fatto Personale.....	Pag.13
Art. 29 Diritto di iniziativa.....	Pag.13
Art.30 Mozioni, Interrogazioni, Interpellanze.....	Pag.14
Art. 31 Scelta degli scrutatori.....	Pag.15
Art. 32 Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi.....	Pag.16
Art. 33 Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	Pag.16
Art. 34 Astensione obbligatoria.....	Pag.16
Art. 35 Responsabilità personale – esonero.....	Pag.17
Art. 36 Modalità di voto.....	Pag.17
Art. 37 Forma e contenuti delle deliberazioni approvazioni- revoche- modifiche.....	Pag.17
Art. 38 Partecipazione del Segretario Comunale – verbale.....	Pag.18
Art.39 Verbale delle adunanze.....	Pag.18
Art.40 Commissioni Consiliari – Composizione e costituzione.....	Pag.18
Art. 41 Nomine e incarichi- Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco.....	Pag.19
Art.42 Norma transitoria.....	Pag.19

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni e i lavori del Consiglio Comunale di Lacchiarella, secondo quanto previsto dal Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dallo Statuto Comunale.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'Organo Consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti e sentito il parere del Segretario Comunale.
3. Copia del Regolamento in vigore è disponibile sul sito istituzionale e viene inoltrata ai consiglieri all'inizio del loro mandato.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali sull'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento e al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale per l'istruttoria della pratica e sottopone l'interpretazione individuata, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Comunale il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco Presidente riprende i lavori del Consiglio Comunale e rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 Durata del mandato del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare solo atti urgenti e improrogabili.

Art. 4 Sede delle adunanze del Consiglio Comunale

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si svolgono presso la Sala Consiliare della Rocca Viscontea – Piazza Risorgimento.

2. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, nell'ambito del proprio territorio, quando ciò è reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale in luoghi ove si siano verificati situazioni particolari e/o per esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Nella sede ove si svolge il Consiglio Comunale devono essere esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art.5 Il Presidente delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione, controlla e proclama il risultato.

4. Il Sindaco Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere al Segretario Comunale motivato verbale. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Locale ove necessario. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli consiglieri.

Art. 6 Entrata in carica – convalida- diritti e doveri

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno n. 2 consiglieri. Nel caso in cui una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi consiliari risultati eletti hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco e al Segretario Comunale, per iscritto, il nome dei capigruppo entro e non oltre i due giorni precedenti la prima riunione del Consiglio Comunale neoeletto. Con la stessa procedura va segnalata la variazione della persona facente il ruolo di capogruppo. In caso di mancata comunicazione si considererà capogruppo il consigliere che ha riportato più voti, esclusi gli assessori.

5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne immediata comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.

6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. E' obbligo del consigliere, tuttavia, informare per iscritto il Sindaco e il Segretario Comunale.

7. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

8. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dal Capo Secondo del Titolo Terzo del Dlgs 267/2000, secondo la procedura di cui all'articolo 69 dello stesso Dlgs.

9. Nel caso di successiva cessazione per qualsiasi motivo e/o causa dalla carica di consigliere comunale, si procede con la surroga del candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.

10. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva il consigliere ha libertà di espressione, nel pieno rispetto delle Istituzioni, e di voto.

11. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

12. Ai consiglieri, nei limiti previsti dalla legge, è corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 7 Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate dall'interessato con dichiarazione scritta, anche non motivata, e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Acquisito al Protocollo del Comune il documento contenente le dimissioni, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario con apposito atto deliberativo.

Art. 8 Decadenza dalla carica di consigliere

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio Comunale di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del TUEL. Il consigliere comunale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o di

ineleggibilità. Se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio Comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

2. I componenti del Consiglio Comunale possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

3. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012 o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera f del D.Lgs. 235/2012.

4. Il Sindaco Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Consiglio Comunale per n. 5 (cinque) volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo espletamento della procedura prevista dall'art. 5, comma 12, dello Statuto Comunale.

6. Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto dal consigliere al Sindaco mediante invio di apposita certificazione giustificativa dell'assenza o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al DPR 445 del 2000, entro il giorno della seduta del Consiglio Comunale. Qualora il consigliere risultasse impossibilitato ad inviare la suddetta giustificazione entro il termine sopra indicato, potrà comunicare l'assenza al Sindaco, anche attraverso notifiche di messaggi su dispositivi mobili, prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale. Resta salvo l'obbligo di regolarizzare la giustificazione dell'assenza, secondo le modalità ordinarie, entro il giorno successivo alla seduta del Consiglio Comunale.

7. Nei casi di cui al comma 5, il Sindaco Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta notifica, ha facoltà di trasmettere per iscritto al Sindaco, le cause giustificative delle assenze e di fornire eventuali documenti probatori a corredo. Scaduto il termine dei 10 giorni, il Sindaco Presidente rimette la questione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed il Consiglio, adeguatamente informato, decide con votazione palese la decadenza o meno del consigliere in carica, tenuto conto delle eventuali cause giustificative presentate dal consigliere.

Art. 9 Sospensione dalle funzioni di consigliere

1. I componenti del Consiglio Comunale possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 235 /2012, ovvero quando è disposta l'applicazione di misure coercitive previste dal codice di procedura penale, quali gli arresti domiciliari e la custodia cautelare.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte del Consiglio Comunale, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia

nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali è stato nominato in rappresentanza dell'Ente.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi degli artt.10 e 11 del D.Lgs n. 235 /2012, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Art. 10 Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha le competenze previste dall'art. 42 del TUEL.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione ai sensi dell'Art. 40 del TUEL.

3. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti ed eventualmente a dichiarare la loro ineleggibilità o incompatibilità. Seguono il giuramento del Sindaco, le comunicazioni del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta Comunale.

4. Il Consiglio Comunale, nella medesima seduta, elegge, tra i consiglieri eletti, la commissione elettorale comunale.

Art. 11 Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vicesindaco purchè consigliere.

2. La convocazione viene effettuata a mezzo di avviso trasmesso ai consiglieri mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) quale strumento che consente di inviare comunicazioni con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa. I capigruppo riceveranno tutto il materiale inerente il Consiglio Comunale tramite Posta Elettronica Certificata. Soltanto nell'ipotesi in cui sussistano delle oggettive condizioni ostative nell'invio della PEC, si procederà alla convocazione del Consiglio Comunale tramite materiale cartaceo con notifica del messo comunale.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del tipo di seduta, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché l'ordine del giorno recante, in elenco, gli argomenti da trattare. Con il medesimo avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta in prima e seconda convocazione in date diverse. La seduta in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione. Nell'ipotesi in cui l'adunanza è iniziata con il numero legale dei presenti la stessa rimane valida qualora un consigliere si assenti momentaneamente e rientri per la votazione.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo. E' convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere riunita entro venti giorni dal deposito della richiesta all'ufficio protocollo. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede il Prefetto.

6. Quando un quinto dei consiglieri presentano richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, la stessa deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame del preventivo parere previsto, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica. Qualora poi nella deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa ovvero si prevede una minore entrata, è altresì necessario il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

7. I consiglieri comunali non possono richiedere la convocazione del Consiglio Comunale per discutere interrogazioni, interpellanze e mozioni, con le modalità previste dal comma 5 del presente articolo, poiché il loro inserimento all'ordine del giorno e la loro discussione sono già regolati all'art. 30 del presente Regolamento.

8. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, debitamente motivati e corredati di documentazione atta ad evincere l'urgenza.

Art. 12 Ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono riuniti e firmati dal Sindaco.

2. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare, integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

4. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Sindaco con la collaborazione del Segretario Comunale.

5. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con la necessaria concisione, sinteticità e brevità garantendo, tuttavia definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

9. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale per poter essere consultati dai consiglieri comunali in orario di apertura dell'Ufficio. Gli stessi vengono integralmente caricati sul portale del Comune nell'area riservata a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale che viene inviata via PEC.

10. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio segreteria del Comune.

11. Nessuna proposta può essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale se non è stata depositata nei cinque giorni (5) precedenti al giorno fissato per la riunione del Consiglio Comunale, in caso di adunanza ordinaria, e nei tre giorni (3) antecedenti la data della riunione consiliare, in caso di adunanza straordinaria, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile ove necessari ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

12. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 13 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data di riunione del Consiglio Comunale, conteggiando a tal fine anche i giorni festivi.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della data di riunione del Consiglio Comunale, conteggiando a tal fine anche i giorni festivi.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato 24 ore prima della riunione.

4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto via PEC ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale che può stabilire, a maggioranza di voti dei presenti, che la loro trattazione venga rinviata ad un successivo Consiglio. L'eventuale avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all'adunanza nella quale questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione via PEC è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione e con l'affissione di manifesti nelle bacheche e negli spazi preposti sul territorio comunale.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza è pubblicato all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 14 Numero legale e verifica – Adunanze prima convocazione

1. In prima convocazione le sedute del Consiglio Comunale sono valide ed il Consiglio può deliberare quando è presente almeno la metà dei consiglieri previsti dalla legge (cioè sette), computando a tal fine anche il Sindaco.
2. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri comunali disposto dal Sindaco ed effettuato dal Segretario Comunale per accertare l'esistenza del numero legale. I risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto purchè entro un'ora dal primo appello.
4. Nel caso in cui trascorrono 60 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti obbligatoriamente a darne avviso al Segretario Comunale il quale, accertato il numero dei presenti, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
6. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco Presidente dispone autonomamente la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 10 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
7. Ove dall'appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene sciolta e dichiarata deserta per i soli argomenti, a quel momento, rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura.

Art. 15 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale a distanza di almeno 24 ore dalla seduta di prima convocazione.
2. L'adunanza di seconda convocazione è valida purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente come previsto dall'articolo 38 comma 2 del TUEL.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione avviene con le modalità previste per la prima convocazione.
4. Quando l'avviso inviato via PEC per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, qualora quest'ultima si renda necessaria, il Sindaco dovrà far pervenire

l'invito tramite PEC solo ai consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento della dichiarazione di seduta deserta.

5. Nella seduta di seconda convocazione possono essere trattati esclusivamente gli argomenti non discussi nella seduta di prima convocazione e non possono essere inseriti nuovi punti all'ordine del giorno.

Art. 16 Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto per le adunanze segrete.

2. Nella sala riservata al pubblico chiunque può assistere alle riunioni del Consiglio Comunale con gli obblighi stabiliti nel successivo art. 22.

Art. 17 Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate e disposte esclusivamente dal Comune di Lacchiarella con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi, ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'Ente. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale a mezzo di videocamere nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione iscritti al registro del tribunale competente per territorio, previa autorizzazione del Sindaco.

2. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio o video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

3. E' sempre facoltà del Sindaco Presidente decidere di tutelare l'immagine dell'Ente nelle competenti sedi in caso di inosservanza del precedente comma 2.

4. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 18 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità, moralità, correttezza e comportamento di persone oppure sulle condizioni economiche che richiedono particolari valutazioni.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco Presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi.

4. Il Consiglio Comunale, su proposta scritta motivata di almeno 5 consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

5. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l'interruzione delle registrazioni audio-video della seduta e che le persone estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solo i componenti del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 19 Adunanze aperte

1. Quando si verificano questioni di rilevante interesse generale, il Sindaco Presidente ha autonoma facoltà di convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono partecipare, oltre ai consiglieri comunali, rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana e Parlamentari.

3. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 20 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche o rilievi che devono avere attinenza all'attività politico-amministrativa. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possa offendere l'onorabilità della persona.

2. Se un consigliere turba l'ordine, parla mentre è in corso un altro intervento, si sovrappone tentando di non consentire la corretta e rispettosa dialettica, il Sindaco Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale nonché farlo allontanare dall'aula dalle forze di Polizia Locale.

3. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi il Sindaco lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso consigliere e nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco Presidente ha l'obbligo di interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio Comunale, senza ulteriore discussione, decide con voto palese in merito alla predetta interdizione.

Art. 21- Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti assegnati e parlano dal loro posto. Quando il consigliere lascia l'aula di Consiglio per qualsiasi motivo deve sempre avvisare il Sindaco Presidente e il Segretario Comunale dell'allontanamento.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. E' assolutamente vietato interrompere il consigliere che espone le proprie argomentazioni.
4. Devono essere evitate le discussioni o i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al solo consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Sindaco Presidente è data facoltà di interrompere chi sta parlando per richiamo al rispetto del Regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione all'ordine del giorno. In caso contrario il Sindaco Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto.

Art. 22 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Sindaco Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni ammonimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula. In caso di oltraggio dovrà presentare denuncia all'autorità competente.
4. La forza pubblica può entrare in aula solo su richiesta del Sindaco. Lo stesso può ordinare lo sgombero del pubblico dall'aula qualora non si individui la persona o le persone che causano il disordine.

Art. 23 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco Presidente, per le esigenze di Consiglio Comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati dal Sindaco consulenti, professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del presente Regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari, professionisti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a

disposizione se in tal senso richiesti o fino alla chiusura e alla votazione del punto all'ordine del giorno.

Art. 24 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per iniziativa del Sindaco Presidente o su richiesta di un consigliere, previa esposizione di adeguata motivazione e con voto palese favorevole da parte dell'organo consiliare.

2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza e di interesse pubblico o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 25 Discussione – Norme Generali

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco o dal consigliere proponente.

2. Il Sindaco Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione e nessun altro domanda parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per solo dieci minuti compresa l'esposizione della proposta di deliberazione o di interpellanza/interrogazione/mozione e la seconda per solo cinque minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta per non più di cinque minuti e la seconda volta per non più di tre minuti.

5. Il Sindaco Presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione.

6. L'Assessore delegato per materia può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti.

7. Il Sindaco Presidente, dopo che su un argomento, hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e nei tempi previsti, avvenuta la sua replica o quella dell'Assessore, dichiara chiusa la discussione.

8. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa soltanto per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto.

9. In occasione della trattazione del Bilancio di previsione, del Rendiconto di gestione, del Piano di Governo del Territorio, delle Linee programmatiche di mandato, i limiti di tempo per il primo intervento si intendono elevati, per i soli consiglieri capogruppo, a 15 minuti e quelli per il secondo a 10 minuti.

10. Il Sindaco Presidente trascorso il tempo previsto per l'intervento del consigliere, dopo averlo richiamato all'osservanza del Regolamento, gli toglie la parola anche disattivando il microfono.

Art. 26 Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco Presidente dichiara conclusa la seduta.

Art.27 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta scritta e motivata di non discutere, proponendone il ritiro, un determinato argomento posto all'ordine del giorno, precisandone le ragioni.

2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno precisandone i motivi.

3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva devono essere sollevate prima dell'inizio della discussione sull'argomento al quale si riferiscono.

4. La questione pregiudiziale e quella sospensiva vengono esaminate e poste in votazione. Sulla relativa proposta può parlare il proponente per non oltre tre minuti, ferma restando la facoltà del Sindaco o di un suo delegato, di replicare. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza con voto reso in forma palese.

Art. 28 Fatto Personale

1. Costituisce " fatto personale" quando un consigliere ritiene di essere stato " leso" nella propria onorabilità.

2. Il consigliere che domanda la parola per il fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione palese.

3. Gli interventi dei consiglieri interessati per fatto personale non possono durare, complessivamente per entrambi i consiglieri (chi si ritiene offeso e chi l'ha provocato) più di tre minuti.

Art. 29 Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per la relativa istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Il Sindaco, previo parere del Segretario Comunale, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti scritti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello della seduta consiliare.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
6. Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione degli emendamenti è stabilito come segue:
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi
8. Possono essere presentati per iscritto durante la seduta consiliare emendamenti di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale.
9. Ogni singolo emendamento è illustrato dal proponente per un tempo non superiore a 3 minuti e viene posto successivamente in votazione, previo intervento di replica del Sindaco o di un suo delegato.
10. Gli emendamenti sono messi in votazione singolarmente secondo l'ordine di presentazione.
11. I provvedimenti per i quali sono stati approvati i singoli emendamenti sono conclusivamente votati nel testo definitivo modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
12. Qualora la presentazione dell'emendamento implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata per l'Ente, occorre allegare agli atti i pareri obbligatori per legge.

Art.30 Mozioni, Interrogazioni, Interpellanze

1. I consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze.
2. Le mozioni, interrogazioni e interpellanze devono essere sempre formulate per iscritto, firmate dai proponenti e protocollate. Quando riguardano argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.
3. Qualora le interrogazioni/interpellanze/mozioni dovessero giungere al Protocollo dell'Ente in numero elevato, non ne verranno iscritte all'ordine del giorno più di 5. Le restanti interrogazioni/interpellanze/mozioni verranno inserite all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale utile.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio

delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con la risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5. L'interrogazione consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza di un determinato fatto.

6. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore) circa i motivi, gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale su un determinato argomento. Ottenuta la risposta del Sindaco (o dell'Assessore) il consigliere richiedente può solo dichiarare se è soddisfatto o meno. E' previsto l'intervento di replica solo del Sindaco o dell'Assessore.

7. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo consiliare e sulla quale il Consiglio Comunale si esprimerà col voto.

8. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze nell'ordine cronologico di presentazione.

9. Alle interrogazioni e alle interpellanze il Sindaco o un suo delegato potranno dare risposta orale nell'ambito della stessa seduta.

10. Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata.

11. Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni vanno ritirate dal proponente prima dell'inizio della lettura e/o dell'illustrazione delle stesse e della conseguente discussione. Una volta commentate e/o presentate, il Sindaco Presidente è tenuto a fornire risposta.

12. Se i consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del primo consiglio utile, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che il Sindaco comunicherà nei termini di legge.

13. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il Bilancio, le Linee programmatiche di mandato, il Rendiconto di gestione e il Piano di Governo del Territorio, il Sindaco Presidente ha facoltà di non iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Art. 31 Scelta degli scrutatori

1. All'inizio o nel corso della seduta, qualora si debba procedere con votazione a scrutinio segreto, il Sindaco Presidente sceglie, tra i componenti del Consiglio Comunale, tre consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza, destinati a svolgere le mansioni di scrutatori per tutte le votazioni segrete della seduta stessa.

2. Gli scrutatori accertano il risultato della votazione e nel caso in cui la stessa fosse dubbia, il Sindaco Presidente disporrà una nuova votazione.

Art. 32 Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato elettivo, nonché di prendere visione e di avere copia di atti e documenti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio Segreteria, le deliberazioni con relativi allegati adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, in forma scritta, verranno evase nei termini previsti dalla Legge che regola il diritto di accesso dei consiglieri ai documenti amministrativi.

Art. 33 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal TUEL.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale e per non più di un'adunanza al giorno ai sensi dell'articolo 82 del TUEL.
3. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 del TUEL **non è dovuto** il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 34 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo nel caso in cui sussista una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.
2. Gli Assessori oppure i consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. Non si applica tale obbligo nei casi di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

Art. 35 Responsabilità personale – esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione, o si sia astenuto.

Art. 36 Modalità di voto

1. L'espressione di voto dei consiglieri comunali è effettuato, di norma, in forma palese mediante alzata di mano.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

Art. 37 Forma e contenuti delle deliberazioni approvazioni- revoche- modifiche

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile della ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della conformità dell'atto alle Leggi. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui il Responsabile di Servizio sia assente o l'Ente ne è sprovvisto, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale di avere tutti gli elementi utili e necessari per poter assumere le decisioni che gli competono.
5. Quando il testo proposto della deliberazione non viene emendato, lo stesso viene sottoposto a votazione nella forma stabilita.
6. Quando il testo proposto della deliberazione viene emendato, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto ai consiglieri prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario Comunale.

7. Il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni secondo il testo originario o emendato conforme allo schema proposto in votazione.

8. Il Consiglio Comunale, secondo il principio dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere, alla revoca, all'annullamento, alla modifica, all'integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 38 Partecipazione del Segretario Comunale – verbale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al Sindaco Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle Leggi.

2. Su richiesta di un consigliere e, comunque, su autorizzazione del Sindaco Presidente, il Segretario Comunale può essere coinvolto nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la legittimità degli atti.

Art.39 Verbale delle adunanze

1. Per attestare quanto è stato discusso e deliberato dal Consiglio Comunale è redatto, dal Segretario Comunale, un verbale sottoscritto dallo stesso.

2. Il verbale deve riportare esplicitamente l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

3. Il verbale delle adunanze, considerato che le stesse vengono video registrate, deve riportare sinteticamente per ogni delibera i punti principali della discussione e il testo scritto degli interventi dei consiglieri che ne fanno richiesta. Il verbale conterrà anche il testo, sintetico, degli altri interventi, effettuati nel corso dell'adunanza.

4. Nel verbale delle adunanze devono essere specificati i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che hanno espresso voto favorevole.

5. Il verbale deve indicare se si è proceduto a votazione segreta oppure pubblica, nonché l'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità della deliberazione.

6. I verbali sono depositati presso la Segreteria Comunale.

Art.40 Commissioni Consiliari – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al proprio interno commissioni consiliari stabilendone numero, competenze e composizione delle stesse.

2. Le commissioni consiliari sono convocate con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.

3. Copia della convocazione delle Commissioni Consiliari con l'ordine del giorno delle adunanze è inviata al Sindaco, agli Assessori, ai capigruppo consiliari, ai consiglieri facenti parte delle commissioni e ai Responsabili del settore delle materie da trattare.

4. Per ogni seduta di commissione consiliare viene redatto un verbale.

Art. 41 Nomine e incarichi- Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni e Società Partecipate.

2. Detti indirizzi hanno valore limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art.42 Norma transitoria.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione. Sostituisce e abroga il precedente Regolamento.